



DIPARTIMENTO AMBIENTE SERVIZIO TUTELA DIRITTI E SALUTE DEGLI ANIMALI

ORDINANZA SINDACALE

Prot. n° 1 del 02.05.2012

Oggetto: Divieto di imbrattamento delle strade a mezzo delle deiezioni canine.

Sanzioni. Revoca Ordinanza Sindacale n.725 del 13.09.2002.

IL SINDACO

Premesso

Che già con Ordinanza Sindacale n. 725 del 13.09.2002 veniva disposto, tra l'altro il divieto di imbrattare mediante deiezioni canine i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti i negozi e tutte le aree di arredo urbano adibite ad isola pedonale;

Che con la stessa Ordinanza si obbligava i conduttori di cani per le strade e gli spazi pubblici di dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta e sacchetto ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai propri cani, esentando da tale obbligo solo i non vedenti accompagnati dal loro cane; Che contestualmente si vietava l'imbrattamento del suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o gatto e si obbligava coloro che somministravano cibo ai cani randagi e alle colonie feline a rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari;

Che la sanzione amministrativa prevista per i contravventori all'Ordinanza stessa veniva fissata da €. 19,68 a €. 78,72;

Considerato

Che con Deliberazione n. 12 del 22.02.2006 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti che recita all'articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali:

- "1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi e da ogni altro spazio di uso pubblico.
- 2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'amministrazione comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per la pulizia.
- 3. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento degli escrementi di animali deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
- 4. Resta esclusa, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 22/1997, la raccolta delle carogne animali eseguita dalla ASL competente. I rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal decreto stesso."

Che ai sensi dell' art. 47 "Sistema sanzionatorio" del citato Regolamento l'imbrattamento delle strade a mezzo di deiezioni canine e la mancata rimozione delle stesse è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00;

Che l'igiene ambientale risulta notevolmente compromessa dalle continue violazioni agli obblighi previsti per la rimozione delle deiezioni canine;

Ritenuto

Che in ottemperanza alle nuove disposizioni regolamentari occorre revocare l'Ordinanza Sindacale n.725 del 13/02/202 adeguandola sia a quanto previsto nel Regolamento Comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sia alla necessità di adottare ulteriori provvedimenti in merito, al fine di garantire l'igiene dell'ambiente cittadino, a tutela della salute pubblica e del decoro urbano sensibilizzando i cittadini ad una maggiore attenzione ai problemi igienico – sanitari derivanti dall'imbrattamento delle strade;

ORDINA

- 1. Revocare l'Ordinanza Sindacale n. 725 del 13.09.2002.
- 2. I proprietari dei cani e le persone momentaneamente incaricate della loro custodia debbono impedire che l'animale sporchi, con deiezioni, i marciapiedi, i portici, gli attraversamenti pedonali, gli accessi alle civiche abitazioni, gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini, gli spazi prospicienti ai negozi e a tutte le aree di arredo urbano adibite ad isola pedonale.

- 3. Coloro che conducono cani per le strade e gli spazi pubblici del territorio cittadino, sono obbligati a dotarsi, esibendoli in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza, di paletta e sacchetto ed a rimuovere gli escrementi eventualmente depositati dai loro cani.
- 4. Dai predetti obblighi sono esentati i non vedenti accompagnati dal loro cane.
- 5. E' fatto espresso divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o gatto; per quanto riguarda la nutrizione dei cani e dei gatti randagi, vige l'obbligo nei confronti di chi somministra loro cibo di rimuovere prontamente i contenitori utilizzati ed i residui alimentari.
- 6. I contravventori di quanto previsto ai punti 2 e 3 della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa di €. 100,00 alla prima violazione fino al massimo di €. 500,00
- 7. I contravventori di quanto previsto al punto 5 della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,82 a Euro 154,94.
- 8. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, se più favorevole, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.
- 9. La Polizia Municipale, gli Organi di Polizia competenti ed i tecnici di igiene delle ASL nonché gli agenti accertatori dell'ASIA provvederanno a far osservare quanto disciplinato dalla presente Ordinanza.

DISPONE

Il Sindaco Luigi de Magistris

La presente ordinanza per adempimento e più ampia diffusione è inviata: alla Polizia locale; all' Asia Napoli spa; all' Asl Napoli l Centro – Servizi Veterinari;

alle Municipalità.

L'Assessore all'Ambiente

3

ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n. 456 del P7 MAG 2012

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale

Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il _____ 8 MAG 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE